

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 marzo 2018

NUMERO AFFARE 00502/2012

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall'Azienda agricola Bastide dei fratelli Boschiroli, per l'annullamento del provvedimento n. 1566908080204 del 14 maggio 2010, con cui la Provincia di Lodi ha ammesso con riserva l'Azienda ricorrente alla misura 214 per irregolarità relative al regime delle quote latte.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2388 del 31 gennaio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto; Visti i pareri interlocutori rilasciati nelle adunanze del 25 luglio 2012, 20 febbraio 2013 e 2 aprile 2014;

Viste le memorie di replica della ricorrente;

Vista la nota n. 6176 del 10 marzo 2016, con la quale è stata trasmessa la nuova relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione.

Premesso e considerato:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'Azienda agricola Bastide ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Provincia di Lodi citato in epigrafe relativo alla mancata ammissione all'agevolazione di cui alla 'misura 214' del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia per il periodo 2007- 2013, a causa di riscontrate irregolarità nell'applicazione del regime delle quote latte.

A sostegno del gravame l'azienda deduce eccesso di potere per travisamento del fatto, omessa motivazione ed ingiustizia manifesta. In particolare, riferisce dell'esistenza di un contenzioso pendente in sede giurisdizionale relativo alle presunte irregolarità poste a base del provvedimento gravato.

L'Amministrazione riferente, con la prescritta relazione istruttoria, si è espressa per il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con i pareri interlocutori citati in epigrafe si è richiesta una dettagliata ricostruzione della posizione di parte ricorrente in relazione alle contestate irregolarità, garantendole anche l'accesso affinché coadiuvasse l'Amministrazione nella definizione esatta del quadro delle pendenze, tenuto conto dell'avvenuto richiamo pure a pronunce del giudice ordinario sulle questioni presupposte.

Con la nota n. 6176 del 10 marzo 2016, il Ministero ha confermato la propria posizione, dando altresì atto di aver interpellato formalmente, senza esito, la ricorrente.

Rileva la Sezione come la cosiddetta "misura 214" rientri tra quelle ricomprese nel programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia approvato dalla Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 con l'obiettivo di promuovere ed incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli, di salvaguardia delle biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario. L'art. 3 delle disposizioni attuative della misura, approvate con Determina n. 450 del 25 marzo 2008, prevede quale condizione per l'ammissione al finanziamento, che si sostanzia in una compensazione dei minori redditi o dei maggiori costi correlati alla realizzazione degli impegni agroalimentari che i richiedenti si assumono volontariamente, l'essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo dovuto. In particolare: << l'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi>>. Nel caso di specie è incontestata tra le parti "l'esistenza di procedimenti in corso", tanto che di fatto le doglianze dell'interessata attengono più propriamente alla asserita insussistenza delle fattispecie sottese agli stessi, che a ipotetiche violazioni procedurali sottese al procedimento di adozione del provvedimento avversato.

Peraltro, come riferito da AGEA con comunicazione del 13 ottobre 2010, anche la richiesta in relazione allo stesso periodo 2007/2013 di accedere alla 'misura 121', destinata ad ammodernamenti finanziabili sulla base del Reg. CE n. 1698/2005, non è stata accolta per la medesima ragione. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento al T.A.R. per il Lazio risulta dichiarato perento con decreto n. 1387/2018.

Le analoghe richieste presentate negli anni 2008 e 2009 risultano egualmente respinte sulla base della riscontrata situazione di irregolarità in relazione al regime delle quote latte. Il provvedimento della provincia di Lodi relativo all'anno 2008, oggetto del ricorso al T.A.R. per la Lombardia cui fanno riferimento sia parte ricorrente che il Ministero, si è concluso con il rigetto della domanda cautelare con ordinanza del 2 luglio 2009, n. 863, non appellata; quello relativo all'anno 2009, pure

impugnato, si è concluso con declaratoria di perenzione (decreto T.A.R. Lombardia

n. 821/2012).

Infine, oltre a quanto sopra riportato, emerge che le contestazioni mosse avverso la

quantificazione delle quote individuali (Q.R.I.), su cui si basa il successivo computo

dei prelievi eccedentari sia in relazione alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999

che 2001/2002, risultano respinte rispettivamente con sentenza del T.A.R. per il

Lazio n. 7843/2017 e n. 3923/2017, entrambe non appellate.

D'altro canto, la parte, benché debitamente stimolata, non ha fornito alcuna prova

dell'effettivo avvenuto superamento delle controversie riconducibili al regime delle

quote latte. Nel caso di specie, dunque, tenuto conto del principio dispositivo con

metodo acquisitivo, che opera nel processo amministrativo e che può essere

richiamato anche in questa sede, con le limitazioni correlate alla peculiarità del

ricorso straordinario, il giudice non può sostituirsi totalmente alla parte onerata

disponendo d'ufficio le acquisizioni istruttorie a cui era tenuta quest'ultima quando

la stessa non si trovava nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua

azione (nello stesso senso, v. Consiglio di Stato, Sez. II, 15 marzo 2017).

Per quanto sin qui esposto, il ricorso, in definitiva, non può essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso vada rigettato, nei sensi di cui in parte motiva, con

assorbimento della richiesta di sospensiva.

L'ESTENSORE Antonella Manzione IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Robeto Mustafà